



SNALS
confsal

SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO LAVORATORI SCUOLA

Segreteria provinciale di Verona

sito web www.snalsverona.it

Sede di Verona: via E. Duse, 20 – 37124 Verona tel 045915777 fax 045915907 verona@snals.it

Sede di Legnago: via Frattini, 78 – 37045 Legnago tel 0442601546 legnago.snals@gmail.com

SCHEDA

dello Snals Confisal di Verona



a cura del Prof. Renzo Boninsegna


RICHIESTA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

per raggiungere il minimo contributivo

TABELLE SINOTTICHE AGGIORNATE

CIRCOLARE USR MARCHE DEL 17/12/2019 CON PRECISAZIONE

SCADENZA DOMANDA di trattenimento in servizio CARTACEA IL 30/12/2019



Nel sito web istituzionale dell'UFF.SCOL. REGIONE MARCHE www.marche.istruzione.it

è stata pubblicata la circolare [m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE.U.0024333.17-12-2019](#)

(raggiungibile al link riportato al termine di questa scheda) e in merito alla

RICHIESTA DI TRATTENIMENTO IN SERVIZIO

per raggiungere il minimo contributivo utile alla pensione di VECCHIAIA viene precisato:

Nulla è invece innovato rispetto al comma 3 del citato articolo 509, che disciplina i trattenimenti in servizio per raggiungere il minimo ai fini del trattamento di pensione.

Pertanto entro il 30 dicembre 2019 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli soggetti che, compiendo 67 anni di età entro il 31 agosto 2020, non saranno in possesso di 20 anni di anzianità contributiva entro tale data.

Poiché l'articolo 24, comma 7, della legge 214/2011, di conversione del decreto legge 201/2011, riconosce comunque il diritto a pensione al personale che al compimento del settantesimo anno di età possa fare valere un'anzianità contributiva di almeno cinque anni, il trattenimento in servizio andrà comunque riconosciuto a coloro che, pur non maturando al compimento del settantesimo anno di età il minimo contributivo di venti anni, raggiungano l'anzianità contributiva nella misura minima di cinque anni.

leggasi 71°anno

(vedasi pagg.segg.)

A dire il vero le cose non stanno come indicato " **in forma sintetica** " nella circolare USR MARCHE

La pensione di vecchiaia con 5 anni di contributi può essere richiesta soltanto dai

dipendenti soggetti al calcolo integralmente contributivo della prestazione: si tratta di soggetti

[con i primi contributi dopo 31/12/1995.](#)

[Non si applica se il dipendente ha anche 1 solo giorno di supplenza anteriore al 01/01/1996.](#)

Chi ha anche qualche contributo prima del 1996(**anche 1 solo giorno di supplenza**)

può ottenere **la pensione di vecchiaia contributiva** con i seguenti requisiti:


- **meno di 18 anni di contributi versati o accreditati alla data del 31 dicembre 1995;**
- **almeno 5 anni di contributi versati o accreditati dal 1° gennaio 1996;**
- **almeno 15 anni di contributi complessivi**

come stabilito dalla:

LEGGE 8 agosto 1995, n. 335 art.1- comma 23-

e Circolare INPS n. 108 del 7 Giugno 2002 paragrafo 3

....quindi..



Nella eventualità di mancanza al 31/08/2020 dei **20 anni** di contributi (oppure di **30 anni** per ins.scuola d'infanzia)

E' POSSIBILE RICHIEDERE LA PERMANENZA IN SERVIZIO


RICHIESTE DI PERMANENZA IN SERVIZIO

E' PREVISTA UNA SOLA POSSIBILITA' DI PROROGA:

**FINO A L RAGGIUNGIMENTO CONTRIBUZIONE MINIMA NON POSSEDUTA
ALLA DATA DI CESSAZIONE D'UFFICIO PER ETA'**


ai sensi art. 16, comma 3, del D.Lgs 503/92 recepito dall'art. 509 comma 3 del D.Lgs 297/94

Le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo continuano
ad essere presentate in forma cartacea entro il 30/12/2019







Ne consegue che nel 2020 potranno chiedere la permanenza in servizio i soli
soggetti che,compiendo **67 anni(oppure 66aa 7mm ins.sc.infanzia)** di età entro il 31 agosto 2020,
non sono in possesso di 20 anni (oppure 30 anni ins.sc.infanzia) di anzianità contributiva entro tale data.

NOTA



*E' possibile chiedere il trattenimento in servizio fino al 71° anno età (70 anni +1 anno
adeguamento speranza vita vedasi par.2.3.1 Circ.n. 2 del 19/02/2015 della Funzione Pubblica)
per raggiungere il minimo contributivo (20 anni oppure 15 anni oppure 5 anni)*

A tal fine nelle pagine seguenti vengono aggiornate le condizioni per accedere alla PENSIONE DI VECCHIAIA anche al fine della richiesta di PERMANENZA IN SERVIZIO.

PENSIONE di.....	CONDIZIONI		TIPO DI CESSAZIONE	CODICE CESSAZIONE SIDI	SCADENZA DOMANDA DI CESSAZIONE con Istanze on line	TIPO domanda on line all'INPS	Precisazioni	NORMATIVA
	Età	Contributi						
Vecchiaia	67 anni	20 anni	D'ufficio: se requisiti maturati entro il 31/08/2020	CS01	NO istanze on line		E' possibile chiedere il trattenimento in servizio fino al 71° anno età (70 anni +1 anno adeguamento speranza vita vedasi par.2.3.1 Circ.n. 2 del 19/02/2015 della Funzione Pubblica) per raggiungere il minimo contributivo (20 anni) per i dipendenti che entro il 31/08/2020 compiono il 67° anno di età. La domanda in forma cartacea deve essere presentata 30/12/2019 (art. 16, comma 3, del D.Lgs 503/92 recepito dall'art. 509 comma 3 del D.Lgs 297/94) CODICE SIDI CS12	Art.24 D.L.N.201/2011 convertito in legge dalla Legge n. 214/2011 paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012
			A domanda: se i requisiti matureranno dal 01/09/2020 al 31/12/2020	CS01	30/12/2019			
Vecchiaia docenti scuola d'infanzia	66 anni e 7 mesi	30 anni	D'ufficio: se l'età è compiuta entro il 31/08/2020	CS01	NO istanze on line		in servizio in sc.infanzia da almeno sette anni nei dieci precedenti pensionamento e con anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni entro 31/08/2020. Si deve allegare alla domanda pensione INPS il mod.AP116 rilasciato dalla scuola con indicato codice ISTAT.	Art.24 D.L.N.201/2011 convertito in legge dalla Legge n. 214/2011 - paragrafo 6 Circ INPS n. 37 14/03/2012 - L'articolo 1, commi 147 148, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 - Messaggio INPS N°4804 del 21-12-2018. Per tale cessazione NON E' POSSIBILE UTILIZZARE IL CUMULO GRATUITO.
			A domanda: se l'età è compiuta dal 01/09/2020 al 31/12/2020	CS01	30/12/2019			
VECCHIAIA CONTRIBUTIVA primo contributo successivo al 31/12/1995	71 ANNI	entro il 31/08/2020 5 anni di contribuzione "effettiva", (obbligatoria, volontaria, da riscatto) NO figurativa	A domanda	CS01	30/12/2019		La pensione di vecchiaia contributiva con soli 5 anni di contributi riguarda SOLO chi ha iniziato a versare contributi dopo il 31 dicembre 1995 , a prescindere dall'importo della pensione	Art.24 D.L.N.201/2011 convertito in legge dalla Legge n. 214/2011 paragrafo 7 Circ INPS n. 37 14/03/2012
VECCHIAIA CONTRIBUTIVA con contributi anteriori e successivi al 31/12/1995	71 ANNI	entro il 31/08/2020 15 ANNI DI CUI 5 ANNI DAL 01/01/1996 di contribuzione "effettiva", (obbligatoria, volontaria, da riscatto) NO figurativa	A domanda	CS01	30/12/2019		La pensione di vecchiaia opzione contributiva riguarda chi ha ANCHE contribuzione anteriore al 01/01/1996 e vanta un'anzianità contributiva complessiva non inferiore a 15 anni, di cui almeno 5 maturati dopo il 1995, a prescindere dall'importo della pensione.	LEGGE 8 agosto 1995, n. 335 art.1- comma 23- Circolare INPS n. 108 del 7 Giugno 2002 paragrafo 3

Collegamenti ai documenti:

Riferimenti sitografici da cui sono state ricavate le informazioni riportate nella presente scheda

in ottemperanza all'obbligo di citare la fonte, per la visione del documento nella sua integrità, ai sensi art.7 D.Lgs 14/03/2014, n.33

(cliccare sui caratteri di colore bianco [http](http://) :// per aprire il LINK)

D.M. MIUR

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/2159>

D.M. MIUR di proroga

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/2159>

Circ.applicativa Miur

<https://www.miur.gov.it/documents/20182/2159>

Circ USR Marche vedi 17/12/2019

<http://www.march>

AVVERTENZA

Se la presente scheda viene solo "visualizzata" I LINKS NON SI APRONO
*Si deve salvare o scaricare il file pdf in una cartella e poi aprirlo
ed in tal modo i links "funzionano".*



a cura del Prof. Renzo Boninsegna

scheda redatta il giorno

alle ore

martedì 24 dicembre 2019

15:02:33